



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

**REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI DI CUI ALL'ART. 12 DELLA
LEGGE 07/08/1990, N. 241.**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. _____ del _____

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri con i quali si provvede a concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati.

ART. 2

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità contenuti nel presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con richiamo esplicito degli articoli ai quali si riferiscono.

ART. 3

L'Amministrazione Comunale erogherà i seguenti tipi di contributi nel limite delle disponibilità finanziarie di bilancio:

- a) contributi a famiglie non abbienti;
- b) contributi a studenti meritevoli provenienti da famiglie non abbienti;
- c) contributi ad associazioni che operano nel settore del tempo libero, a società sportive iscritte regolarmente alle Federazioni del CONI che svolgano un'attività di avviamento allo sport e alla pratica sportiva, singoli privati che organizzino manifestazioni sportive o di tempo libero nel territorio comunale;
- d) contributi a comitati, associazioni e gruppi spontanei che operino nel territorio comunale nei settori sociali;
- e) contributi ad associazioni di qualsiasi natura, ivi comprese le associazioni combattentistiche e d'arma, qualora esse organizzino attività di promozione educativo-culturale o manifestazioni legate a solennità civili, religiose o alla salvaguardia del territorio e/o dell'ambiente ovvero al miglioramento delle condizioni di vita delle categorie svantaggiate;
- f) contributi ad Enti e privati qualora questi organizzino iniziative rilevanti di natura educativo, culturale, scientifica, ricreativa, sportiva e di valorizzazione dell'immagine del territorio;
- g) contributi ai ricoverati in case protette, qualora la loro situazione familiare e le disponibilità finanziarie, beni patrimoniali compresi, non consentano il pagamento della totalità della retta;
- h) contributi alle famiglie bisognose per il trasporto scolastico ed i libri scolastici.

Gli Uffici Comunali sono tenuti a predisporre gli appositi modelli per la presentazione di domande di contribuzioni ordinarie e ricorrenti.

ART. 4

Le domande di persone Enti o associazioni intese ad ottenere le erogazioni di cui all'Art. 1, vanno presentate all'Amministrazione Comunale con le indicazioni e gli allegati di seguito indicati:

- a) generalità complete della persona, oppure la ragione sociale dell'Ente pubblico o privato o della Associazione e del legale rappresentante;
- b) la motivazione e la natura del contributo con preciso riferimento alla materia della domanda;

da allegare:

- c) "preventivi" circostanziati, memorie, note complete, dalle quali si possa evincere l'importo richiesto o l'onere a carico dell'Amministrazione;
- d) ogni altro documento richiesto specificatamente dal presente Regolamento e che comunque si ritenga utile allo scopo da parte del richiedente;
- e) resta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere la presentazione di altri documenti.

ART. 5

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente. Compiuta l'istruttoria, il settore competente predispone la proposta o schema di deliberazione, esprime il parere di propria competenza e trasmette il tutto al Segretario Comunale. Quest'ultimo, richiesto il parere contabile e di copertura finanziaria agli uffici competenti, rimette la pratica alla Giunta, con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

La Giunta, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, stabilisce l'importo o il servizio da erogare.

La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere sulle concessioni dei benefici di cui trattasi, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

ART. 6

Gli interventi o vantaggi economici indicati nel presente Regolamento alle famiglie bisognose, di cui all'art. 4, lett. a), vengono concessi dall'Amministrazione Comunale, dietro richiesta degli interessati, con atto della Giunta Comunale, dopo avere acquisito agli atti apposita relazione, sullo stato di bisogno economico-sociale redatta dal Servizio Sociale e/o Polizia Municipale.

Oltre a quanto stabilito sopra all'art. 4, i soggetti di cui trattasi dovranno allegare alla domanda la dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate e ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile alla valutazione del caso.

Qualora il contributo sia finalizzato ad integrazione di rette di ricovero (art. 3 lett. g), oltre all'accertamento di cui sopra, l'Amministrazione dovrà esperire tutte le indagini necessarie ad individuare coloro che, in base all'art. 433 del codice civile, sono tenuti agli alimenti.

ART. 7

I contributi per gli studenti meritevoli provenienti da famiglie bisognose, di cui all'art. 3 – lett. b), saranno erogati dalla Amministrazione Comunale con atto della Giunta Comunale,

dietro presentazione della domanda dell'interessato e dopo aver acquisito agli atti i seguenti documenti specifici:

- certificato di frequenza rilasciato dalla scuola ed accertamento dello stato di bisogno secondo le modalità dell'art. 6 – comma primo.

ART. 8

Gli interventi od i vantaggi economici indicati nel presente Regolamento ai soggetti di cui all'art. 3 lett. c), saranno erogati dalla Giunta Comunale. Le domande di contributo devono essere inviate alla Giunta Comunale entro il 10 di ottobre dell'anno successivo a cui si riferisce l'attività o l'avviamento sportivo.

Le domande devono indicare i seguenti punti:

- numero degli iscritti all'Associazione o della società sportiva;
- l'attività o le attività svolte durante l'anno ed i propri obiettivi finali;
- se partecipa ad uno o più campionati ed a quali categorie;
- il tipo di manifestazione che si è organizzata.

ART. 9

Gli interventi o i vantaggi economici indicati nel presente Regolamento, ai comitati e associazioni, eccetera, di cui all'articolo 3, lett. d), saranno erogati dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle spese sostenute dagli stessi nell'anno precedente per le attività svolte e/o spese preventivate per l'anno cui si riferisce la domanda.

ART. 10

Le associazioni di cui all'art. 3 – lett. e), del presente regolamento nel caso in cui intendono svolgere nel territorio comunale o non, attività di promozione educativa, culturale, scientifica o manifestazioni legate a solennità civili, religiose o di salvaguardia del territorio e/o ambiente potranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale di contributo, indicano:

- a) il programma della manifestazione;
- b) gli altri Enti o associazioni aderenti alla manifestazione;
- c) il costo della manifestazione stessa.

ART. 11

Gli Enti e privati, di cui all'art. 3, lett. f) del presente Regolamento nel caso in cui intendano svolgere nel territorio comunale, provinciale, regionale o nazionale manifestazioni rilevanti di valorizzazione dell'immagine del territorio e/o ambiente, potranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale di un contributo, indicando:

- a) il programma della manifestazione;
- b) gli altri aderenti alla manifestazione;
- c) il costo della manifestazione stessa;

d) Il ruolo assegnato al Comune nell'ambito della manifestazione o iniziativa.

ART. 12

Per le iniziative e le manifestazioni non previste nel presente Regolamento che abbiano carattere straordinario e non ricorrente nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della Comunità, tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, questo può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

ART. 13

Per la disciplina degli interventi e dei vantaggi economici in favore dei soggetti indicati all'art. 3, lett. g) e h), si rinvia a quanto disposto all'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 14

Qualora più soggetti concorrano, nell'ambito dello stesso settore, alle concessioni di cui all'art. 1, la Giunta Comunale dovrà procedere alla formulazione di una graduatoria individuale, stabilendo preliminarmente criteri di valutazione oggettivi a seconda della natura della concessione.

La graduatoria sarà esposta all'Albo Pretorio per giorni quindici e contro di essa gli interessati potranno presentare ricorso al Sindaco, nel termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione.

Il Sindaco, disposto un supplemento di indagini, rimetterà alla Giunta l'esame definitivo dell'istanza di concessione.

ART. 15

Nella concessione di cui al presente Regolamento viene accordata particolare considerazione agli Enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto preveda, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni, o di quei beni artistici, storici, culturali per la conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto.

ART. 16

Il godimento a condizioni agevolate o gratuite di impianti, attrezzature od altro di proprietà comunale, afferenti attività sportive, ricreative o il tempo libero in genere o altro, è concesso, su richiesta motivata, mediante apposita deliberazione, adottata dalla Giunta Comunale.

Nella deliberazione dovranno essere previste tutte le idonee garanzie relative alla conservazione delle strutture affidate in godimento ed espressamente prevista l'esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune per l'uso degli stessi.

ART. 17

La concessione di qualsiasi intervento da parte del Comune è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. Resta in facoltà della Giunta controllare e/o verificare il suo corretto impiego e disporre eventuali provvedimenti in merito.

ART. 18

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale l'età, il sesso, la religione, le idee politiche, l'ambito sociale dei soggetti richiedenti.

ART. 19

Sono fatte salve modalità e procedure per erogazione contributi previsti da leggi speciali.